

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO

ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 12 GENNAIO 1942, N. 56



Sede legale e uffici: Via Brera 10 - 20121 Milano Telefono 0272688711
Codice Fiscale 00805900156 Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione sezione speciale al n. 1185
e-mail: info@fondopensionicariplo.it Sito internet: www.fondopensionicariplo.it

Documento sul regime fiscale

*Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione del 24/02/2021
Ultimo aggiornamento del 10/07/2026*

Il Documento è redatto dal Fondo Pensioni per il Personale Cariplo in conformità alle prescrizioni delle Istruzioni Covip in materia di trasparenza di cui alla deliberazione del 22 dicembre 2020

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO

ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 12 GENNAIO 1942, N. 56



SEZIONE II (CONTRIBUZIONE DEFINITA).....	3
1. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI	3
2. REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI DEL FONDO PENSIONE.....	4
3. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI DAL 1/1/2007	5
4. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI DAL 1/1/2001 AL 31/12/2006.....	7
5. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI FINO AL 31/12/2000.....	8
6. REGIMI AGEVOLATI	8
7. REGIME FISCALE DEI TRASFERIMENTI.....	9
8. AVVERTENZA PER GLI ISCRITTI AL FONDO PENSIONI CARIPLO	9
SEZIONE I (PRESTAZIONE DEFINITA).....	9

1. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

Contributi a deducibilità ordinaria

I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, per un importo annuo complessivamente non superiore a € 5.300,00 annui.

Ai fini del già menzionato limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione del TFR eventualmente destinato al fondo.

Il limite annuo di € 5.300,00 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

Contributi a deducibilità straordinaria

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, che nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari non esauriscano il plafond complessivo di deducibilità ordinaria (€ 26.500,00), è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di € 5.300,00 pari alla differenza positiva tra l'importo di € 26.500,00 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a € 2.650,00 annui (max. € 7.950,00 annui).

Contributi reintegratori

Sulle somme eccedenti il limite di € 5.300,00 che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale interessata da una pregressa anticipazione, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. Tale agevolazione è riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data.

Contributi non dedotti

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

Contributi sostitutivi di premi di risultato

I contributi versati per scelta del lavoratore ai fondi pensione in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme spettanti a titolo di premi di risultato di ammontare variabile, anche se eccedenti i limiti ordinari di deducibilità non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né la base imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari (L. 208/2015, art. 1, comma 184-bis).

II TFR

Il conferimento del Trattamento di Fine Rapporto maturando al Fondo Pensione avviene in neutralità fiscale e non concorre con i contributi del datore e del lavoratore ai fini dei limiti di deducibilità sopra citati.

Il TFR pregresso

Previo accordo tra il lavoratore ed il datore di lavoro, è prevista la possibilità di conferire, sempre in neutralità fiscale, il Trattamento di Fine Rapporto accantonato in anni precedenti in azienda (c.d. "TFR pregresso") al Fondo Pensione.

Le somme versate concorrono ad incrementare, convenzionalmente, la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito e, ai fini della tassazione delle prestazioni, si applicheranno le disposizioni pro-tempore vigenti (vedi paragrafi successivi).

È opportuno sottolineare che tale conferimento non comporta una modifica della data di adesione al Fondo Pensione.

2. REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI DEL FONDO PENSIONE

Imposta sostitutiva sui rendimenti

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *white list* concorrono alla formazione della base imponibile della già menzionata imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

I fondi pensione possono destinare somme, fino al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Per "investimenti qualificati" si intendono le somme investite in:

a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;

b) in quote o azioni di Oicr residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a);

b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia (art. 106 TUB) o da istituti di pagamento (art. 114 TUB);

b-ter) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE. L'importo totale delle risorse è investito, per il tramite dei Fondi per il Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata del FVC. Ai sensi del comma 213 dell'art. 1 della predetta legge 145/2018, sono Fondi per il Venture Capital gli Oicr che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI (cfr. raccomandazione 2003/361/CE) non quotate residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni.

I redditi derivanti dagli investimenti qualificati nonché dai piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione e incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti. Per i redditi derivanti dagli investimenti qualificati è necessario che gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), dell'art. 1 della legge 232/2016, siano almeno pari al 3% per il 2025, 5% per il 2026 e 10% a partire dall'anno 2027 del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale soggetto a tassazione non concorra a determinare il risultato netto maturato dal fondo pensione assoggettato all'imposta sostitutiva del 20%, sono operate le ordinarie ritenute a titolo di imposta.

Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio.

Per i fondi pensione che detengono direttamente immobili sulla porzione di patrimonio immobiliare è dovuta, annualmente, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dello 0,50%. La base imponibile si determina, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolata come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio

riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all'1,50%.

Esenzione per investimenti qualificati

Le forme pensionistiche complementari hanno la possibilità di destinare somme fino al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'anno precedente, ai seguenti investimenti qualificati:

- azioni o quote di imprese residenti in Italia, ovvero in Stati UE, o aderenti allo Spazio Economico Europeo – SSE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), con stabile organizzazione in Italia;
- azioni o quote di OICR residenti in Italia, ovvero in Stati UE, o aderenti SSE che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui al precedente alinea;
- piani di risparmio a lungo termine (c.d. "PIR");
- quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati, erogati o originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia;
- quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti in Italia, o in Stati UE o aderenti SEE.

I redditi derivanti dagli investimenti su riportati sono esenti dall'imposta sul reddito e, pertanto, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sostitutiva del 20%.

Condizione per fruire dell'agevolazione è la detenzione minima degli investimenti qualificati, di cui il fondo pensione deve tenere separata evidenza, per un periodo di almeno 5 anni.

I redditi derivanti da tali investimenti vanno ad incrementare, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, la parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta.

3. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI DAL 1/1/2007

Regime fiscale delle prestazioni corrispondenti a montanti accumulati dopo il 1° gennaio 2007.

Prestazioni pensionistiche complementari

La base imponibile è determinata dal montante accumulato dal 1° gennaio 2007, al netto dei redditi già assoggettati all'imposta sui rendimenti e degli importi dei contributi non dedotti.

Con l'applicazione dell'art. 11 del D. Lgs. 252/2005 sulla base imponibile così determinata si applica una ritenuta a titolo d'imposta definitiva con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima pari al 9%).

Tale tassazione si applica qualora la conversione del 70% del montante accumulato dal 1° gennaio 2007 in rendita, non superi la metà dell'assegno sociale, oppure nel caso di trasformazione in rendita di almeno il 50% del montante accumulato dal 1° gennaio 2007; nel caso in cui tale conversione risulti superiore alla metà dell'assegno sociale, l'iscritto ha comunque diritto alla liquidazione interamente in capitale ma con l'applicazione della fiscalità previgente al D. Lgs. 252/2005, ovvero una tassazione separata con aliquota media calcolata internamente dal Fondo, che può andare da un minimo del 23% ad un massimo del 43%, calcolata con inclusione dei rendimenti già tassati nella base imponibile.

Nel caso di prestazione in forma di rendita vitalizia, i rendimenti finanziari della rendita vitalizia sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 26% (l'aliquota sarà del 12,50% sui rendimenti derivanti dai titoli pubblici ed assimilati).

Prestazioni alternative alla rendita vitalizia introdotte dalla Legge 199/2025: Rendita a durata definita, Prelievi ed Erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni.

- Rendita a durata definita e prelievi liberamente disponibili

Come previsto dall'art. 11, comma 6-bis, del D.Lgs 252/2005, alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi, nonché al riscatto del montante residuo in caso di decesso del beneficiario di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia, si applica il regime fiscale previsto dall'art. 11, comma 6, del medesimo D.Lgs 252/2005, con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale. Pertanto, la parte imponibile della prestazione erogata in forma di rendita a durata definita e di prelievi (nonché del riscatto da

parte degli aventi titolo in caso di decesso del beneficiario di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia) è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%).

I rendimenti sono soggetti alla medesima tassazione dei rendimenti in fase di accumulo (cfr. punto 2 Fase di accumulo) e il montante ante 2007 è soggetto alla medesima tassazione prevista per il montante ante 2007 per la prestazione in capitale (tassazione separata).

- Prestazione in forma erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni (Attenzione: la decorrenza di questa prestazione è stata rinviata al 31 ottobre 2026)

La parte imponibile della prestazione in forma di erogazione frazionata in un periodo non inferiore a 5 anni è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20 per cento, ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali (aliquota minima del 15%).

I rendimenti sono soggetti alla medesima tassazione dei rendimenti in fase di accumulo (cfr. punto 2 Fase di accumulo) e il montante ante 2007 è soggetto alla medesima tassazione prevista per il montante ante 2007 della prestazione in capitale (tassazione separata).

Anticipazioni

Le anticipazioni erogate per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche sono soggette alla medesima tassazione su esposta per le prestazioni pensionistiche, ovvero si applica una ritenuta a titolo d'imposta definitiva con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima pari al 9%). Tale ritenuta non è soggetta a conguaglio.

Le altre tipologie di anticipazioni ammesse (acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione e ulteriori esigenze) sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta non soggetta a conguaglio con aliquota del 23%.

Riscatti

Si applica una ritenuta a titolo d'imposta definitiva con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima pari al 9%) alle somme erogate a titolo di riscatto nelle seguenti fattispecie:

- a) riscatto della posizione individuale a seguito di decesso dell'aderente durante la fase di accumulo;
- b) riscatto della posizione individuale per invalidità permanente che comporti una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- c) riscatto parziale in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- d) riscatto della posizione individuale a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- e) riscatto del primo 50% per mobilità in caso di accesso al Fondo di Solidarietà.

Sono soggetti invece a una ritenuta a titolo d'imposta definitiva del 23% le somme erogate a titolo di riscatto nelle seguenti fattispecie:

- a) riscatto della posizione individuale per perdita dei requisiti (dimissioni, licenziamento, cessazione per volontà delle parti);
- b) riscatto del secondo 50% per cause diverse (dopo primo 50% riscatto per mobilità in caso di accesso al Fondo di Solidarietà).

Le somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle appena descritte sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%.

Regime transitorio

Per i soggetti già iscritti a forme di previdenza complementare all'1/01/2007, il regime tributario illustrato nei paragrafi precedenti si applica all'ammontare della prestazione maturato a decorrere dall'1/01/2007.

Per l'ammontare della prestazione maturato fino al 31/12/2006, si applicano le disposizioni previgenti, come di seguito sinteticamente riepilogato.

4. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI DAL 1/1/2001 AL 31/12/2006

Regime fiscale delle prestazioni corrispondenti a montanti accumulati dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006.

Prestazioni pensionistiche complementari e anticipazioni

Le prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita sono soggette a tassazione progressiva Irpef. L'imponibile è determinato al netto dei risultati di gestione e dei contributi non dedotti. La rivalutazione annua attribuita alle rate di rendita in corso di erogazione è soggetta ad imposta sostitutiva con le aliquote previste per la tassazione dei redditi di capitale.

La tassazione ordinaria è applicata direttamente dalla Compagnia di Assicurazione. I dati relativi alla rendita sono trasmessi al casellario pensionistico INPS, che comunica all'ente erogatore l'aliquota effettiva da applicare, tenendo conto di tutti i trattamenti pensionistici percepiti.

Gli importi della rendita riguardante tale periodo sono da inserire nella dichiarazione dei redditi dell'iscritto che la percepisce.

Le prestazioni pensionistiche complementari in forma di capitale sono soggette a tassazione separata con aliquota media calcolata internamente dal Fondo Pensione in funzione degli anni di effettiva contribuzione, che può andare da un minimo del 23% ad un massimo del 43%, calcolata con inclusione dei rendimenti già tassati nella base imponibile. L'imponibile è determinato al netto dei risultati di gestione e dei contributi non dedotti.

Anche le anticipazioni sono soggette a tassazione separata con aliquota media provvisoria calcolata internamente dal Fondo Pensione in funzione degli anni di effettiva contribuzione, che può andare da un minimo del 23% ad un massimo del 43%, calcolata con inclusione dei rendimenti già tassati nella base imponibile, salvo conguaglio in sede di liquidazione definitiva

Riscatti

Si applica una tassazione separata con aliquota media calcolata internamente dal Fondo Pensione in funzione degli anni di effettiva contribuzione, che può andare da un minimo del 23% ad un massimo del 43%, alle somme erogate a titolo di riscatto nelle seguenti fattispecie:

- a) riscatto della posizione individuale a seguito di decesso dell'aderente durante la fase di accumulo;
- b) riscatto della posizione individuale per invalidità permanente che comporti una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- c) riscatto parziale in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- d) riscatto della posizione individuale a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- e) riscatto del primo 50% per mobilità in caso di accesso al Fondo di Solidarietà.

Sono soggetti invece a tassazione ordinaria IRPEF che può andare dal 23% al 43% le somme erogate a titolo di riscatto nelle seguenti fattispecie (tali importi sono da inserire nella dichiarazione dei redditi):

- a) riscatto della posizione individuale per perdita dei requisiti (dimissioni, licenziamento, cessazione per volontà delle parti);
- b) riscatto del 2° 50% per cause diverse (dopo 1° 50% riscatto per mobilità in caso di accesso al Fondo di Solidarietà).

L'imponibile è determinato al netto dei risultati di gestione e dei contributi non dedotti.

5. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI FINO AL 31/12/2000

Prestazioni pensionistiche complementari e riscatti

Le prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita sono soggette a tassazione progressiva Irpef. L'imponibile è rappresentato dall'87,50% dell'ammontare delle rate di rendita in corso di erogazione. L'imponibile è determinato al netto dei risultati di gestione e dei contributi non dedotti. La rivalutazione annua attribuita alle rate di rendita in corso di erogazione è soggetta ad imposta sostitutiva con le aliquote previste per la tassazione dei redditi di capitale.

La tassazione ordinaria è applicata direttamente dalla Compagnia di Assicurazione. I dati relativi alla rendita sono trasmessi al casellario pensionistico INPS, che comunica all'ente erogatore l'aliquota effettiva da applicare, tenendo conto di tutti i trattamenti pensionistici percepiti.

Gli importi della rendita riguardante tale periodo sono da inserire nella dichiarazione dei redditi dell'iscritto che la percepisce.

Le prestazioni pensionistiche complementari in forma di capitale sono soggette a tassazione separata con aliquota TFR comunicata dal datore di lavoro, che può andare da un minimo del 23% ad un massimo del 43%, sulla c.d. "sorte capitale". L'imponibile è assunto al netto dei contributi a carico del lavoratore nel limite del 4% della retribuzione annua e dei rendimenti maturati, che sono assoggettati alla ritenuta di imposta del 12,50%.

Questo regime si applica anche a tutte le somme erogate a titolo di riscatto.

Anticipazioni

Le anticipazioni sono soggette a tassazione separata con aliquota media provvisoria calcolata internamente dal Fondo Pensione in funzione degli anni di effettiva contribuzione, che può andare da un minimo del 23% ad un massimo del 43%. L'imponibile è determinato al netto dei contributi a carico del lavoratore nel limite del 4% della retribuzione annua e dei rendimenti maturati, che sono assoggettati alla ritenuta di imposta del 12,50%.

6. REGIMI AGEVOLATI

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)

La Legge di Bilancio 2018 ha disciplinato in maniera stabile la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata ("RITA"), ossia la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare, al verificarsi di determinati requisiti, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio.

La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea per un periodo massimo di 10 anni, del montante accumulato richiesto, soggetto ad un trattamento fiscale agevolato:

- l'imponibile della rendita viene determinato secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare;
- la ritenuta viene applicata a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6% (aliquota minima del 9%). Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Sull'intera prestazione erogata, pertanto, trova applicazione la tassazione agevolata normalmente riservata al solo montante accumulato dall'1/01/2007.

Il soggetto percipiente la R.I.T.A., inoltre, ha facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva, optando per la tassazione ordinaria e facendo constare le rate percepite a titolo di RITA nella dichiarazione annuale dei redditi.

I requisiti per richiedere la R.I.T.A. sono indicati dettagliatamente in Nota Informativa.

7. REGIME FISCALE DEI TRASFERIMENTI

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal D.lgs. 252/2005 sono esenti da oneri fiscali.

8. AVVERTENZA PER GLI ISCRITTI AL FONDO PENSIONI CARIPLO

I lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti, a tale data, ad una forma pensionistica complementare istituita al 15 novembre 1992, in qualità di “vecchi iscritti”, hanno la facoltà di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale con integrale applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007, del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006.

SEZIONE I (PRESTAZIONE DEFINITA)

Per i “Vecchi fondi pensione” in regime di prestazioni definite (V. Circ. n. 29/E e 78/E del 2001), qualora per ciascun iscritto alle forme pensionistiche complementari non sia possibile determinare alcun risultato di gestione (né annuale né complessivo) perché non è individuabile o il valore della prestazione o i contributi accumulati o entrambi i parametri, il fondo non sconta alcuna imposta sostitutiva.

Per le stesse considerazioni, il fondo è esonerato anche dal pagamento dell’imposta patrimoniale sul patrimonio investito direttamente in beni immobili.

In tal caso le prestazioni sono tassate per il loro intero ammontare al tempo della loro erogazione.